

**Regolamento per il sussidiamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto<sup>1)</sup>**  
(del 9 maggio 1994)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 692/94 del 30 marzo 1994;

**d e c r e t a:**

- Istituzione e scopo**                    **Art. 1<sup>5)</sup>** Il presente regolamento istituisce e disciplina la partecipazione Comunale alle spese di abbonamento dei mezzi di trasporto pubblici nell'intento di favorire l'uso degli stessi quale contributo alla protezione dell'ambiente.
- Campo d'applicazione**                **Art. 2** Il presente regolamento si applica a tutti i mezzi pubblici di trasporto operanti nel Cantone.
- Abbonamenti sussidiati**                **Art. 3<sup>6)</sup>** Sono sussidiabili gli abbonamenti Arcobaleno di 2a classe.
- a) in generale<sup>2)</sup>**
- b) in particolare**                        **Art. 3a<sup>4)</sup>** sono inoltre sussidiabili:
- a) gli abbonamenti metà prezzo delle FFS (sia annuali, sia estesi su più anni)
  - b) ...<sup>7)</sup>
  - c) l'abbonamento generale (AG) delle FFS (escluso AG cane e AG trasferibile)
- Beneficiari**                                **Art. 4<sup>3)</sup>** Possono beneficiare del sussidio le persone che hanno eletto il loro domicilio nel Comune di Sorengo da almeno dodici mesi e che:
- a) sono agli studi, in formazione, o seguono un percorso di riqualifica professionale;
  - b) percepiscono una rendita AVS/AI o AGI
- Richieste**                                 **Art. 5**    <sup>1</sup>La richiesta di sussidio dev'essere formulata alla Cancelleria comunale mediante la presentazione del o degli abbonamenti per i quali si richiede la partecipazione.
- <sup>2</sup>La richiesta dev'essere presentata entro un mese dall'inizio della validità dell'abbonamento. Richieste tardive non sono considerate.<sup>8)</sup>
- Commisurazione del sussidio**                **Art. 6<sup>3)</sup>** Il sussidio è definito sulla base del reddito determinante del nucleo familiare nelle seguenti proporzioni:

Reddito fino a Fr.	Sussidio
40'200.--	80 %
50'900.--	50 %
66'900.--	25 %

1) Titolo modificato con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

2) Nota marginale introdotta con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

3) Art. modificato con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

4) Art. introdotto con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

5) Art. modificato con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015

6) Art. modificato con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015; precedente modifica: CC 15 dicembre 2009

7) Lett. abrogata con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015

8) Cpv. introdotto con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015

**Aggiornamento dei limiti di reddito**

**Art. 7<sup>1)</sup>** <sup>1</sup>Gli effetti del rincaro sono compensati integralmente mediante pari adeguamento dei limiti di reddito. Le somme devono essere arrotondate ai Fr. 100.-- più vicini.

<sup>2</sup>Il Municipio decide l'adeguamento all'inizio di ogni periodo fiscale quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 3 per cento dall'entrata in vigore del presente regolamento o dall'ultimo adeguamento. E' determinante l'indice del mese di settembre precedente l'inizio del periodo fiscale.<sup>3)</sup>

**Base di calcolo**  
**a. domiciliati**

**Art. 8<sup>1)</sup>** Per i domiciliati il reddito determinante corrisponde al reddito imponibile risultante dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

**b. dimoranti**

**Art. 9<sup>1)</sup>** Per i dimoranti tassati alla fonte il reddito determinante è quello fornito dall'ufficio cantonale imposte alla fonte secondo le relative tabelle di conversione del reddito lordo.

**Cumulo dei redditi nella stessa economia domestica**

**Art. 9a<sup>2)</sup>** <sup>1</sup>In presenza di più soggetti fiscali all'interno del medesimo nucleo familiare (economia domestica) i relativi redditi vengono cumulati ai fini della definizione del reddito determinante.

<sup>2</sup>Richiedenti che per ragioni di studio o di lavoro hanno un'economia domestica separata fuori comune vengono considerati appartenenti al nucleo familiare determinante per la sussistenza del domicilio a Sorengo.<sup>3)</sup>

**Esclusione**  
**a. assoluta**

**Art. 10** Sono escluse dal beneficio del sussidio le famiglie a carico della pubblica assistenza o di altre istituzioni nella misura in cui detti enti garantiscono l'assunzione degli oneri previsti dal presente regolamento.

**b. per decisione**

**Art. 11** <sup>1</sup>Allorché il Municipio constata il prolungato mancato uso del mezzo di trasporto sussidiato può escludere l'interessato dal beneficio di sussidi futuri.

<sup>2</sup>Il periodo dell'esclusione dal diritto al sussidio dev'essere determinato e, in ogni caso, non può essere superiore ad un anno.

**Assunzione degli oneri**

**Art. 12** Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei sussidi per i mezzi di trasporto pubblici sono posti a carico della gestione corrente e iscritti in un'apposita voce contabile.

**Rimedi giuridici**

**Art. 13** <sup>1</sup>Contro le decisioni prese in applicazione del presente regolamento è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale.

**Entrata in vigore**

**Art. 14** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica ed entra in vigore il 1° settembre 1994.

---

1) Art. modificato il 17 marzo 1997; in vigore dal 17 marzo 1997

2) Art. introdotto con decisione CC 15 dicembre 2009; in vigore dal 19 gennaio 2010

3) Cp.v. introdotto con decisione CC 17 dicembre 2014; in vigore dal 18 marzo 2015